



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

**Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'Automobile Club d'Italia (ACI)
e dei 106 Automobile Club provinciali e locali (A.C.)
per l'esercizio 2013**

Relatore: Consigliere Manuela Arrigucci

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati

il dott. Massimo Ciolfi

Determinazione n.3/2016



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 2 febbraio 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1962, con il quale l'Automobile Club d'Italia (ACI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1978 e 30 novembre 1979, con i quali gli Automobile Club provinciali e locali (A. C.) sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio dell'Automobile Club d'Italia (ACI) per l'esercizio finanziario 2013, e le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, nonché il bilancio consolidato (ACI + A.C.) relativo al medesimo esercizio;

visti i bilanci degli Automobile Club provinciali e locali (A.C.) per l'esercizio finanziario 2013, e le annesse relazioni dei Presidenti e dei Collegi dei revisori dei conti;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Manuela Arrigucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti di cui sopra;

rilevato che:

MODULARIO
C.C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

- la legge 7 agosto 2015 n. 124 ha delegato il Governo ad adottare, fra l'altro, uno o più decreti legislativi di riorganizzazione “anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di circolazione (...)” (art. 8, comma 1, lett. d);
- il bilancio ACI per l'esercizio 2013 chiude con un utile di 25,29 mln di euro (il 2012 aveva chiuso con una perdita di 28 mln di euro) riconducibile ai maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento delle tariffe del Pubblico registro automobilistico, di cui al d.m. 21 marzo 2013, nonché alla notevole riduzione dei costi della produzione;
- il valore della produzione è aumentato di 20,16 mln, pari all'8,76%, passando da 290,30 mln del 2012 a 310,46 mln;
- si conferma il trend di riduzione dei costi (in specie delle spese per prestazioni di servizi e dei costi del personale, in ragione della riduzione delle unità in servizio), passati da 329,75 mln del 2012 a 300,30mln;
- il patrimonio netto, per effetto dell'utile di esercizio, cresce da 41,11mln a 66,41 mln (+65,51per cento);
- il bilancio consolidato di esercizio (ACI + A.C.) chiude con un utile di 29,93 mln di euro, contro una perdita di 24 mln di euro nel 2012;
- il patrimonio netto consolidato, pari nel 2012 a 76,38 mln di euro, è pari nel 2013 a 108,04 mln di euro;
- il risultato economico aggregato per il 2013 degli A.C. presenta un saldo positivo pari a 3,08 mln di euro (2,82 mln di euro nel 2012);
- il patrimonio netto aggregato degli A.C. presenta un saldo pari a 18,11 mln di euro (17,04 mln di euro nel 2012); il patrimonio netto medio sale a 181 mila euro (170 mila euro nel 2012);

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art.7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che dei bilanci d'esercizio - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci d'esercizio 2013 dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club provinciali e locali nonché del bilancio consolidato 2013 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

ESTENSORE

Manuela Arrigucci

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria 22 FEB. 2016
PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zito)

CONFERENZA DI
LEGGE 2013

ANNO 2013

S O M M A R I O

PREMESSA	9
1. PROFILI NORMATIVI E ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE.....	10
1.1 Ordinamento dell'Automobile Club d'Italia.	10
1.2 Ordinamento degli Automobile club provinciali e locali (A.C.).	11
1.3 Revisione degli assetti interni.	12
2. GLI ORGANI	17
2.1 Organi dell'ACI.....	17
2.2 Compensi degli Organi dell'ACI	19
2.3 Organi degli A.C.	25
2.4 Compensi degli organi	26
3. RISORSE UMANE	28
3.1. Personale dell'ACI	28
3.2 Costo del personale.	29
3.3 Incarichi e consulenze	30
4. ATTIVITA'	32
4.1 Attività dell'ACI.....	32
4.1.1 Attività istituzionali.	32
4.1.2 Attività delegate.....	34
5. PERSONALE E ATTIVITA' DEGLI A.C.....	36
5.1 Personale	36
5.2 Attività	44
6. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL' ACI	45
6.1 Società controllate	45
6.2 Crediti verso società controllate	50
6.3 Debiti verso società controllate	51
6.4 Società collegate e partecipazioni in altre società.....	52
7. BILANCIO D'ESERCIZIO DELL'ACI.	54
7.1 Stato patrimoniale.....	54
7.2 Conto economico.....	61
7.3 Andamento delle gestioni: istituzionale, tasse automobilistiche, P.R.A.	67
8. BILANCIO CONSOLIDATO (ACI e A.C.)	74

8.1 Stato Patrimoniale Consolidato.	75
8.2 Conto economico consolidato	80
9. BILANCI D'ESERCIZIO DEGLI A.C.....	84
9.1 Situazione patrimoniale	84
9.2 Conti economici degli A.C.	89
9.3 Situazione degli A.C. che nel precedente referto presentavano sofferenza economica e patrimoniale	98
9.4 Automobile Club sottoposti a regime commissariale.....	102
10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	105

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2013 dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), nonché dei 106 Automobile Club provinciali e locali (A.C.), con riferimenti anche alle vicende più significative intervenute successivamente.

La Corte dei conti ha riferito sulla gestione finanziaria dell'ACI per gli esercizi 2011 e 2012 e degli A.C. per gli esercizi dal 2010 al 2012 con determinazione n. 92 dell'11 novembre 2014 (pubblicata in Atti parlamentari, Senato della Repubblica, Leg. XVII, Doc. XV, n. 199).

1. PROFILI NORMATIVI E ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), ente pubblico associativo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, posto sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è la Federazione che riunisce 106 Automobile Club provinciali e locali (A.C.) nonché enti e associazioni nazionali senza scopo di lucro che ne fanno richiesta, e che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo.

Lo statuto, approvato con d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881 e sottoposto nel tempo a varie modifiche e aggiornamenti, configura l'ACI come ente federativo con funzioni di coordinamento e direzione degli A.C. quali articolazioni territoriali per le funzioni ed i servizi di competenza dell'ACI, ferma restando la loro autonomia e valenza di enti pubblici per le attività svolte come sodalizi locali.

Sia l'ACI che gli A.C. non rientrano nel novero delle amministrazioni e degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31/12/2009 n.196 e successive modifiche.

L'art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, ha previsto specifiche disposizioni, a carattere derogatorio, per gli enti a base associativa, in materia di risparmi di spesa; in sostanza, tali enti sono autorizzati ad adeguarsi, con propri regolamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi generali della normativa in tema di personale, organizzazione e contenimento della spesa pubblica.

1.1 Ordinamento dell'Automobile Club d'Italia.

L'ordinamento della Federazione è delineato nella prima parte dello Statuto, che ne disciplina gli scopi, l'attività, gli organi e l'organizzazione.

Le funzioni dell'Ente sono distinte in due grandi settori: le attività istituzionali (art. 4) e le attività delegate (art. 5).

Nelle attività istituzionali rientra principalmente l'erogazione di servizi nei confronti dei soci, oltre che iniziative nei seguenti ambiti di interesse:

- *promozione dell'automobilismo*, sia sotto il profilo dell'assetto del territorio che del turismo automobilistico, con riguardo ad aspetti relativi alla mobilità delle persone e delle merci, allo sviluppo e al miglioramento della rete stradale, della segnaletica e dell'assistenza ai fini della regolarità e sicurezza della circolazione;

- *promozione dello sport automobilistico*, attraverso l'esercizio dei poteri sportivi attribuiti dalla Fédération Internationale de l'Automobile (F.I.A.) e l'organizzazione delle attività sportive automobilistiche quale federazione sportiva nazionale, componente del CONI ai sensi del d.lgs. n.242/1999 e del d.lgs. n.15/2004;
- *istruzione ed educazione automobilistica*, allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- *attuazione di forme di assistenza* tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli.

Con riferimento alle attività, d'interesse pubblico, svolte per delega dello Stato, delle Regioni e delle Province, l'ACI gestisce, con la propria organizzazione e con distinta evidenza contabile nell'ambito del proprio bilancio:

- *il Pubblico Registro Automobilistico (PRA)* che, in base al codice civile, assicura la certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo alla funzione di pubblicità legale; tale attività è finanziata con i proventi delle tariffe corrisposte dagli utenti all'atto dell'erogazione dei servizi effettuati;
- *la riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione*, prevista dal d.lgs. n. 446/97, effettuata sulla base di apposite convenzioni di affidamento del servizio stipulate tra le Province e l'ACI;
- *la riscossione delle tasse automobilistiche*, curata sulla base di apposite convenzioni con le Regioni, dal 1998 titolari del tributo ai sensi della L. n. 449/97.

E' da porre in evidenza come con la recente legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Governo sia stato delegato ad adottare entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi di riorganizzazione *“anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di circolazione ... da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti...”* (art.8, comma 1, lett.d).

1.2 Ordinamento degli Automobile club provinciali e locali (A.C.).

Con d.p.r. 16 giugno 1977, n. 665 e d.p.r. 1 aprile 1978, n. 244 gli A.C. sono stati dichiarati enti pubblici necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

Secondo l'art. 34 dello Statuto sono anch'essi enti pubblici a base associativa senza scopo di lucro e svolgono, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., di cui utilizzano il marchio, le attività rientranti nei fini istituzionali (art. 4 dello statuto) sui molteplici versanti dell'automobilismo. Essi sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo statuto e i regolamenti emanati dall'ACI

I soci degli A.C. sono anche soci dell'ACI e hanno diritto ai servizi previsti dal proprio A.C. e dall'ACI. Peraltro, ogni Automobile club corrisponde all'ACI un contributo annuale calcolato in base al numero dei soci e nella misura stabilita dagli Organi dell'ACI

Svolgono le attività assicurative, con particolare riferimento al ramo RCA, nella loro qualità di agenti generali della SARA - Compagnia Assicuratrice dell'ACI, nonché quelle di promozione dello sport automobilistico. Gli Automobile club non svolgono, invece, alcun ruolo nella gestione del Pubblico Registro Automobilistico.

Pur essendo Enti pubblici autonomi con propri organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale (eccetto i direttori che appartengono ai ruoli dell'ACI), gli A.C. sono, comunque, legati all'ACI da un forte vincolo federativo che, in base allo Statuto, si estrinseca sotto molteplici profili.

In particolare, lo Statuto prevede: a) la partecipazione di tutti i Presidenti degli A. C. all'Assemblea dell'ACI (art.7), con diritto ad un voto ogni cinquecento soci dell'ACI dagli stessi rappresentato (art.11.); b) la presenza di una rappresentanza di Presidenti degli A.C. in seno al Consiglio Generale ACI (art.12); c) l'approvazione, da parte degli Organi dell'ACI, dei bilanci d'esercizio degli A.C. (art.20) nonché dei Regolamenti elettorali (art.17); d) il potere dell'Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell'attività dell'intera Federazione (artt. 8 e 17); e) la verifica, da parte del Comitato esecutivo dell'ACI, della coerenza dei programmi/obiettivi, definiti annualmente dai Consigli Direttivi degli A.C., con gli indirizzi strategici della Federazione; f) un ruolo di raccordo svolto dai Direttori degli A.C., nella loro qualità di dipendenti ACI

1.3 Revisione degli assetti interni.

A partire dal 2011 l'ACI ha avviato una serie di interventi, a livello statutario ed organizzativo, finalizzati ad una revisione organica dell'assetto della Federazione, sulla base delle norme primarie di riferimento e tenendo conto delle esigenze di snellimento ed economicità dell'azione amministrativa.

Va ricordato che già negli esercizi precedenti erano stati approvati i seguenti regolamenti:

- a) regolamento interno della Federazione: deliberato il 15 ottobre 2009 dal Consiglio generale, stabilisce i principi generali dell'assetto organizzativo della Federazione e disciplina i rapporti interni tra le diverse articolazioni centrali e territoriali;
- b) regolamento di *governance* delle società controllate: deliberato il 29 aprile 2010 dal Consiglio generale, è volto ad assicurare un più funzionale e omogeneo governo delle società strumentali, considerato che esse concorrono, nei diversi ambiti di operatività, al perseguimento degli scopi istituzionali della Federazione. E' stata prevista una ricognizione delle società partecipate, deliberata dal Consiglio Generale, nella seduta del 15 dicembre 2010, ai sensi dall'art.3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n.244, secondo cui le Amministrazioni pubbliche non possono costituire Società aventi per oggetto beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere, o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali Società.

Di seguito si segnalano gli interventi di maggior rilievo.

STATUTO

Sono state apportate varie modifiche ed integrazioni allo Statuto, deliberate dall'Assemblea nelle sedute del 26 luglio e del 31 ottobre 2012, e approvate con decreto del Ministro vigilante del 27 novembre 2012.

Tali modifiche prevedono, in particolare, un nuovo assetto delle attività svolte dall'ACI quale Federazione sportiva del CONI, con l'abolizione della Commissione Sportiva Automobilistica (CSAI) e l'inclusione, tra gli Organi dell'Ente, del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva, ai quali è stata attribuita competenza esclusiva in materia sportiva. E' stato, inoltre, previsto che l'Assemblea Generale sia integrata con la partecipazione delle componenti sportive, relativamente alle deliberazioni riguardanti l'elezione del Presidente ACI, l'approvazione del budget annuale e le modifiche statutarie in materia sportiva.

Allo stato attuale, l'Assemblea dell'Ente è costituita da 129 componenti; per le deliberazioni in materia sportiva l'Assemblea (integrata con i rappresentanti del mondo sportivo) sale a complessive n.156 unità.

Il nuovo Statuto introduce, inoltre, alcune condizioni di ineleggibilità alla carica di Componente degli Organi dell'ACI e degli Automobile Club federati.

E' stato modificato l'art. 63 che disciplina nuove modalità di intervento dell'ACI ai fini del riequilibrio economico-finanziario degli A.C., anche attraverso iniziative di accorpamento a livello territoriale ovvero mediante la loro messa in liquidazione.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/15

All'interno del piano della performance, il Piano di riequilibrio e sviluppo del ruolo e delle attività della Federazione. Per il periodo in esame l'Ente ha individuato tre ambiti prioritari di intervento, riguardanti:

1. il potenziamento delle attività associative e la riqualificazione della rete di distribuzione;
2. il consolidamento e potenziamento del ruolo dell'Ente nel settore dei servizi delegati, anche in relazione alle iniziative di sviluppo tecnologico e di digitalizzazione e dematerializzazione della P.A. previste dal codice dell'amministrazione digitale;
3. l'attivazione di un processo di riorganizzazione e riqualificazione del ruolo degli A.C., anche attraverso interventi di accorpamento degli stessi secondo lo Statuto ed il Regolamento interno della Federazione.

Nell'ambito delle misure adottate, vanno segnalate in particolare:

- la formulazione di proposte di commissariamento, accolte dall'Amministrazione Vigilante, sulla base di situazioni di difficoltà o criticità economica, patrimoniale e gestionale non autonomamente risolvibili dai sodalizi interessati;
- l'approvazione (Comitato Esecutivo del 25 luglio 2012 e Consiglio Generale del 26 marzo 2013) di specifici parametri per l'equilibrio economico/patrimoniale degli Automobile Club, il cui rispetto è monitorato dallo stesso ACI

REGOLAMENTI DI CONTABILITA'

Dal primo gennaio 2011 è in vigore il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, che ha comportato il passaggio ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale con l'utilizzo degli schemi di bilancio previsti dal codice civile per le società di capitali: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Pertanto, dal primo gennaio 2011 sono in vigore i nuovi regolamenti di contabilità degli A.C., approvati nel corso del 2009 secondo uno "schema-tipo" analogo a quello dell'ACI, ma adattato alla specifica realtà amministrativa ed organizzativa di tali Enti al fine di assicurare l'omogeneità degli schemi contabili nell'ambito della Federazione.

REGOLAMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

L'ACI con delibera del Consiglio generale del 17 dicembre 2013 ha approvato un apposito regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa in attuazione del già citato art. 2 del d.l. n.101/2013, che di fatto ha escluso nei confronti degli enti aventi natura associativa l'applicazione

puntuale delle disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, ferma restando la necessità di perseguire e realizzare, nell'ambito della loro sfera di autonomia, obiettivi di risparmio e di razionalizzazione interna.

Il regolamento prevede il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio riferiti ai costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale e per gli Organi, con vincoli di destinazione dei risparmi conseguiti. Ciò in vista di un miglioramento degli indicatori economici gestionali, dei saldi di bilancio e di un incremento del patrimonio. Il regolamento medesimo è stato modificato con delibera del 22 luglio 2015 con riguardo agli artt. 7 e 8, prevedendo una riduzione delle spese per il personale e dai compensi degli organi di indirizzo politico amministrativo.

E' da sottolineare come all'indomani dell'entrata in vigore del regolamento l'ACI non abbia più proceduto al versamento nel bilancio dello Stato della somma di € 18.386.580,00 relativa ai risparmi di spesa sui consumi intermedi realizzati per gli esercizi 2012 e 2013. Tale somma, tuttavia, risulta accantonata, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, ad una riserva di patrimonio netto nel bilancio dell'Ente relativo all'esercizio 2014. Su tale riserva è stato posto dall'Assemblea dell'ACI del 24 luglio 2014, in adesione a richiesta del Collegio dei revisori, un vincolo temporaneo di indisponibilità assoluta sino alla conclusione del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo instaurato dall'Ente nei confronti del Ministero vigilante ed avente ad oggetto il riversamento delle predette somme al bilancio dello Stato.

OSSERVANZA DEGLI EQUILIBRI DI GENERE

In ordine al rispetto dei vincoli normativi per gli equilibri di genere previsti dalla legge n.120/2011 nella composizione degli organi societari di amministrazione e controllo, l'Ente ha comunicato che le società controllate che hanno proceduto al rinnovo dei rispettivi organi di amministrazione e controllo dopo l'entrata in vigore della citata disposizione sono in regola con le citate prescrizioni.

Quanto all'adeguamento degli statuti societari, previsto dall'art. 2 del d.p.r. n. 251/12, tutte le società controllate hanno provveduto alla modifica statutaria volta ad assicurare il rispetto del riparto tra i generi, con esclusione, allo stato, delle società Aci Sport S.p.A. e Ventura S.p.A. che sono state, peraltro, in tal senso espressamente sollecitate dall'Ente.

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

In merito all'osservanza delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, l'ACI nel corso del 2013 ha provveduto alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e alla definizione delle procedure necessarie per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, approvato poi dal Consiglio Generale dell'Ente in data 20 febbraio 2014.

Peraltro, nel corso del 2014 è stato sottoscritto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un protocollo d'intesa per assicurare la migliore attuazione, da parte di tutta la Federazione, delle disposizioni dettate in materia di pubblicità e di prevenzione della corruzione.

L'ACI, in osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dal d. lgs. n. 33/2013, espone sul proprio sito istituzionale i dati richiesti.

Peraltro, a partire dal Programma triennale della trasparenza adottato per il triennio 2014/2016, sono state recepite le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 11/2013, che stabilisce la redazione di un unico Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e di un unico Piano delle performance relativo all'ACI ed agli Automobile Club aderenti alla Federazione. Di conseguenza, il quadro delle misure di prevenzione derivante dal Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato poi integrato con il *Piano delle performance dell'Ente*, elevando ad obiettivi di performance alcune delle misure di prevenzione previste nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione*.